

## **A550 - CATENA DI FRANCHISING ORIGINAL MARINES**

Provvedimento n. 29930

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 dicembre 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192 e, in particolare, l'articolo 9;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la segnalazione pervenuta da vari soggetti tra cui da Angym di Costa Maurizio, Dilla S.r.l., Edma S.r.l., E.S., Feluca S.r.l., FEDEP di Magagnin Catia; MB di Massimo Migliaccio, MA.BE Sas di Migliaccio Massimo e co, Riccardo S.n.c. di Perico Gian Paolo & c., S.M. e Scolastica S.r.l. in data 4 marzo 2021, integrata in data 24 marzo, 8 novembre e 15 novembre 2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** Original Marines S.p.A. (di seguito Original Marines o la Società) è una importante azienda di moda avente una rete commerciale, in Italia, di circa 480 negozi<sup>1</sup>, la maggior parte in *franchising*. Nel 2018 è avvenuta la fusione con Trader S.r.l., società attiva nella gestione di punti vendita; nel 2019 la Società ha cambiato denominazione sociale da Imap Export S.p.A. a Original Marines S.p.A..

Il fatturato totale relativo al 2020 realizzato da Original Marines è stato pari a circa 134 milioni di euro.

**2.** I segnalanti Angym di Costa Maurizio, Dilla S.r.l., Edma S.r.l., E. S., Feluca S.r.l., FEDEP di Magagnin Catia, MB di Massimo Migliaccio, MA.BE Sas di Migliaccio Massimo e co, Riccardo S.n.c. di Perico Gian Paolo & c., S.M. e Scolastica S.r.l. sono imprenditori, titolari di contratti di *franchising* con Original Marines, ormai cessati.

### **II. I FATTI SEGNALATI**

**3.** Diversi ex operatori nella vendita al dettaglio di abbigliamento a marchio Original Marines lamentano un insieme di condotte assertivamente abusive poste in essere dalla predetta Società nei loro confronti. Secondo quanto segnalato, peraltro, diversi affiliati sarebbero ex dipendenti di negozi Original Marines in sofferenza, a cui la Società avrebbe offerto di rilevare il negozio, previo pagamento dei debiti pregressi.

**4.** In particolare, la ricostruzione del "sistema Original Marines" fornita dai segnalanti identifica un insieme di condizioni contrattuali particolarmente gravose, nonché una specifica strategia in base alla quale, una volta avviata l'attività, l'affiliato si scontrerebbe con un sistema in cui la propria redditività è sacrificata a favore di Original Marines, la quale accentra su di sé tutte le principali scelte imprenditoriali del punto vendita, riversando sugli affiliati i propri rischi di impresa e condizionando la loro possibilità di operare efficacemente sul mercato. Original Marines definirebbe il valore e la composizione degli ordini attraverso un controllo di tipo informatico sul punto vendita, imporrebbe promozioni e prezzi di rivendita e, al contempo, impedirebbe di effettuare campagne promozionali di vendita se non a seguito di espressa e preventiva autorizzazione, proprio al fine di "evitare la concorrenza con gli altri punti vendita aderenti al programma Original Marines"<sup>2</sup>.

**5.** Inoltre, Original Marines avrebbe operato sul mercato, fino al 2017, con una società consociata – Trader S.r.l. – operante in zone spesso limitrofe a quelle dei punti vendita affiliati con un contratto di *franchising* che prevedeva condizioni decisamente più favorevoli rispetto agli altri affiliati<sup>3</sup> cannibalizzando, così, i punti vendita concorrenti.

**6.** Tali condotte avrebbero determinato, negli anni, l'indebitamento dei negozi della rete che si sarebbe risolto in un altissimo *turn over* e nell'acquisto, da parte di Original Marines, di numerosi punti vendita (sulla base della segnalazione, 70 solo nel 2017 e 213 negli anni 2017-2019) con diverse istanze di fallimento a carico delle imprese coinvolte.

**7.** Con specifico riferimento al rapporto negoziale con Original Marines, dai contratti risulterebbero emergere una serie di clausole idonee a radicare tanto una situazione di dipendenza economica dell'affiliato, quanto a determinare una eccessiva sproporzione tra le parti. In particolare, talune clausole prevedono oneri e obblighi in capo al *franchisee* al

---

<sup>1</sup> [Cfr. dati pubblicati nel sito internet della società, [www.originalmarines.com](http://www.originalmarines.com).]

<sup>2</sup> [Cfr. doc. 1, contratto.]

<sup>3</sup> [Con dubbie operazioni finanziarie volte a mantenere artificialmente la solvibilità degli affiliati.]

fine di adeguare la struttura di vendita e conformare a proprie spese l'intera attività commerciale alle indicazioni di Original Marines.

**8.** Tra le clausole che risultano incidere maggiormente sulla situazione di dipendenza economica del *franchisee* rileva, in primo luogo, quella attinente alla progettazione e all'allestimento del punto vendita, il cui impegno economico è posto interamente a carico dell'affiliato e che *"dovrà essere realizzato ed allestito secondo il format del programma Original Marines e con i materiali forniti dalla ditta che sarà indicata dal Franchisor"* (articolo 3). Ove l'affiliato rifiuti di adeguarsi in ogni sua parte al progetto architettonico e di allestimento ideato per il punto vendita e approvato da Original Marines è prevista la risoluzione espressa del Contratto (articolo 16).

**9.** Quali ulteriori oneri economici a carico dell'affiliato rilevano, inoltre, la sottoscrizione di una garanzia bancaria (articolo 12), la stipula di una polizza assicurativa con primaria compagnia o il rimborso dei premi pagati da Original Marines per coperture minime che la Società provvederà a stipulare (articolo 13), formazione del personale (articolo 7).

**10.** L'affiliato è, inoltre, obbligato ad installare, mantenere ed aggiornare, a proprie spese, un sistema informatico che consente la trasmissione dei dati di vendita dell'esercizio, secondo le indicazioni fornite da Original Marines (articolo 5).

**11.** Rilevano, inoltre, le clausole che prevedono (i) il divieto di cessione del contratto da parte dell'affiliato senza il previo consenso dell'affiliante (articolo 15.2) e (ii) il divieto di cedere a terzi il punto vendita senza offrire prelazione a Original Marines (articolo 14). In caso di violazione delle suddette prerogative è prevista la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ. e il pagamento di una penale pari a 50.000 euro (articolo 14).

**12.** In merito alla cessazione del rapporto contrattuale, l'articolo 17 stabilisce che *"[g]li arredi del programma Original Marines potranno essere utilizzati dal Franchisee solo se di sua proprietà e il Franchisor non intenda acquistarli al prezzo del loro valore determinato su base allo stato d'uso risultante al momento della cessazione"*.

**13.** Quanto alla gestione del rapporto negoziale, sebbene nelle premesse del contratto sia chiarito che è interesse del *franchisee* esercitare in via autonoma l'attività di rivendita al dettaglio dei prodotti Original Marines, la disciplina contrattuale assegna speciali prerogative a Original Marines che si traducono in oneri per il *franchisee*, con riflessi non solo in termini di costi normalmente derivanti dalla attività di affiliazione, ma anche sotto il profilo dell'autonomo esercizio della sua attività imprenditoriale.

**14.** Original Marines definirebbe, infatti, il valore e la composizione degli ordini anche attraverso un controllo di tipo informatico sul punto vendita, imporrebbe meccanismi di riassortimento automatico, promozioni e prezzi di rivendita e, al contempo, impedirebbe di effettuare campagne promozionali di vendita se non a seguito di espressa e preventiva autorizzazione, proprio al fine di *"evitare la concorrenza con gli altri punti vendita aderenti al programma Original Marines"* (articolo 9.2).

**15.** Si consideri, ad esempio, che il contratto prevede che il *franchisee* si impegna ad acquistare una quantità minima di prodotti in base all'assortimento *standard*. Inoltre, vi sono alcuni prodotti (c.d. *best seller*) il cui acquisto è obbligatorio per motivi di uniformità della rete (articolo 8).

L'affiliato è, inoltre, obbligato ad installare, mantenere ed aggiornare, a proprie spese, un sistema informatico secondo le indicazioni fornite da Original Marines e assume lo specifico obbligo di trasmettere giornalmente alla Società, attraverso tale sistema, i dati di vendita del proprio esercizio (articolo 5). Di fatto, la merce da acquistare risulterebbe in buona parte imposta dalla Società, anche attraverso i suddetti meccanismi di riassortimento automatico.

**16.** Con riferimento al prezzo, l'articolo 9 prevede che *"il Franchisee è libero di determinare il prezzo al pubblico dei Prodotti anche se il Franchisor consiglia di attenersi al listino prezzi ufficiale dello stesso, derivante dalla strategia commerciale unitaria del programma Original Marines e della sua pubblicizzazione, anche con riferimento alle campagne promozionali. Al fine di evitare concorrenza con gli altri Punti Vendita aderenti al programma Original Marines, il Franchisee si impegna a non effettuare campagne promozionali di vendita se non a seguito di espressa preventiva autorizzazione scritta dal Franchisor"*. Inoltre, Original Marines avrebbe utilizzato l'articolo 6.1 del contratto, che prevede la possibilità di fornire *"comunicazioni, guide operative e manuali il cui contenuto avrà carattere vincolante per il franchisee"*, per imporre le promozioni da effettuare in negozio. Con riferimento a queste ultime, la Società avrebbe imposto promozioni continue e senza alcuna programmazione, riducendo la marginalità su cui l'affiliato avrebbe riposto affidamento e impedendo un'adeguata programmazione della sua strategia imprenditoriale.

**17.** In questo contesto, secondo quanto prospettato, Original Marines avrebbe abusato della dipendenza economica dei propri rivenditori, dovuta anche allo squilibrio riconducibile alle disposizioni contrattuali del *franchising*, attraverso l'imposizione di clausole gravose che vincolano l'autonomia imprenditoriale del *franchisee* delegando alla Società importanti scelte strategiche della gestione dei punti vendita. Inoltre, Original Marines avrebbe definitivamente compromesso l'attività aziendale dei propri rivenditori anche attraverso condotte ulteriori, tra cui l'utilizzo di una società consociata cui sono riconosciute condizioni più favorevoli rispetto agli altri affiliati, per *"cannibalizzare"* i punti vendita degli affiliati.

### III. VALUTAZIONI

**18.** L'articolo 9 della legge n. 192/1998 vieta l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica, definita come *"la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto"*

*anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto".*

### **III.1 Elementi della dipendenza economica**

**19.** Nel caso in esame, secondo le informazioni disponibili, si ritiene che possa configurarsi uno squilibrio eccessivo nei rapporti tra Original Marines e i segnalanti, alla luce degli impegni economici e degli oneri che gravano in capo a questi ultimi sulla base del contratto di *franchising*, tali da rendere difficoltoso, se non impossibile, ricercare sul mercato alternative commerciali soddisfacenti. Si tratta, come visto, delle previsioni in materia di progetto architettonico (articolo 3 e 16), garanzia bancaria (articolo 12), polizza assicurativa (articolo 13), sistema informatico (articolo 5), di quelle relative ai vincoli alla cessione del contratto (articolo 15 e 17), ed in particolare alla cessione del punto vendita e alla prelazione (articolo 14).

**20.** Il complesso delle clausole sopra evidenziate, in sintesi, potrebbe essere idoneo a determinare una situazione di dipendenza economica nei confronti di Original Marines, la quale si garantisce contrattualmente la possibilità di fissare unilateralmente regole e parametri organizzativi idonei a irrigidire la struttura aziendale del *franchisee* fino a ostacolare, se non impedire, la sua eventuale riconversione.

Tali clausole, insieme alla forte asimmetria tra le parti del rapporto, alla situazione pregressa di alcuni dei segnalanti, caratterizzata da rapporti di lunga data con Original Marines e all'eventuale accollo dei debiti pregressi maturati dal precedente affiliato, potrebbero disincentivare, sino a rendere impossibile, la ricerca da parte dell'affiliato di un'alternativa di mercato determinando, quindi, la dipendenza economica dal *franchisor*.

### **III.2 Elementi della condotta abusiva**

**21.** In tale contesto, l'imposizione di clausole che paiono ingiustificatamente gravose e volte alla gestione degli ordini di acquisto e delle campagne promozionali – unitamente all'applicazione discrezionale ed arbitraria delle stesse da parte della Società – potrebbe risultare idonea a condizionare l'attività economica del *franchisee*, impedendogli di gestire in autonomia la propria attività commerciale.

Rileva, al riguardo, che la definizione degli ordini di acquisto, che rappresenta il fulcro dell'attività commerciale del rivenditore, appare sostanzialmente sottoposta alla discrezionale e unilaterale volontà di Original Marines, non solo in termini di tempistica, ma anche di quantitativi, non risultando proporzionata rispetto alle normali esigenze derivanti dal contratto di *franchising*. Allo stesso tempo, l'affiliato viene privato della possibilità di fissare i prezzi di rivendita della merce e di effettuare autonome vendite promozionali, mentre sarebbe costretto ad aderire a quelle fissate unilateralmente dall'affiliante.

**22.** In particolare, secondo quanto risulta dalle clausole contrattuali, l'affiliato si impegna ad acquistare una quantità minima di prodotti in base all'assortimento *standard*, nonché alcuni prodotti obbligatori (c.d. *best seller*), la cui tipologia e quantità sono tuttavia determinate dalla Società, subendo, altresì, l'imposizione di prezzi di rivendita e di meccanismi di riassortimento automatico, con il contestuale divieto di effettuare campagne promozionali autonome proprio al dichiarato fine di "evitare la concorrenza con gli altri punti vendita".

**23.** Dai documenti agli atti sembra inoltre emergere che Original Marines abbia posto in essere specifiche condotte abusive anche durante l'esecuzione del contratto, tra le quali rilevano le ipotesi di imposizione di condizioni di vendita discriminatorie attraverso l'apertura di punti vendita sul mercato gestiti dalla società consociata Trader S.r.l., spesso in zone spesso limitrofe a quelle dei punti vendita affiliati, alla quale venivano applicate condizioni di estremo favore. Anche attraverso tali condotte, la Società avrebbe compromesso l'attività aziendale dei propri affiliati, riducendo arbitrariamente la loro capacità di operare e perfino rimanere nel mercato e realizzando una "cannibalizzazione" dei punti vendita degli affiliati che avrebbe portato Original Marines a rilevare, in tre anni, numerosi negozi.

**24.** Dall'insieme delle condotte sopra richiamate sembra emergere un quadro complessivo che vede Original Marines decidere in autonomia tutte le variabili essenziali della dinamica commerciale dei punti vendita attraverso il controllo pervasivo dell'attività (sistema informatico) e la fissazione di tutti i parametri principali: quantitativi e composizione degli ordini, prezzi di acquisto e di rivendita al dettaglio, promozioni.

In questo modo, attraverso il contratto di *franchising*, Original Marines sembrerebbe contravvenire allo spirito di collaborazione che, invece, sottende tale tipologia negoziale e potrebbe così abusare della propria posizione di forza attraverso un comportamento non improntato alla buona fede contrattuale.

### **III.3 Il rilievo concorrenziale delle condotte oggetto di contestazione**

**25.** Posto che Original Marines detiene una posizione di sicuro rilievo nel mercato in questione, collocandosi tra le principali imprese nel settore dell'abbigliamento in Italia, con un marchio che gode di una forte attrattiva commerciale, la vicenda segnalata appare assumere rilevanza non solo con riferimento ai singoli rapporti contrattuali individuati, ma anche in rapporto alla tutela della concorrenza e del mercato. L'utilizzo del modello contrattuale in esame e l'adozione di condotte abusive da parte di un soggetto che gestisce una significativa rete commerciale in *franchising* potrebbe avere, infatti, un impatto significativo su tutti gli imprenditori che costituiscono la rete in questione, a detrimento del gioco concorrenziale nel relativo mercato.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, della legge 18 giugno 1998, n. 192, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, può attivare i propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria e procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso;

RITENUTO che le descritte condotte di Original Marines potrebbero configurare un abuso di dipendenza economica rilevante per la tutela della concorrenza e del mercato;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, della legge 18 giugno 1998, n. 192 e dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti delle società Original Marines S.p.A.;

b) la fissazione di giorni sessanta, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei legali rappresentanti della Parte, del diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manufatturiero Industria e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Depau;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manufatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2022.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*